

Cassazione civile , sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726

Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Cassazione civile , sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -

Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato BELLOCCI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LO STERZO Vincenzo, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato MAIMONE MICHELE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLETTI Sandro, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e sul 2^a ricorso n. 13143/05 proposto da:

AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato BELLUCCI MAURIZIO, rappresentata e

difesa dall'avvocato LO STERZO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato MAIMONE MICHELE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLETTI SANDRO, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e sul 3^a ricorso n. 13144/05 proposto da:

AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato BELLUCCI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LO STERZO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato MAIMONE MICHELE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLETTI SANDRO, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e sul 4^a ricorso n. 13145/05 proposto da:

AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato BELLUCCI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LO STERZO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato MAIMONE MICHELE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLETTI SANDRO, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso le sentenze n. 29/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13142/05, n. 30/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13143/05, n. 31/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13144/05 e n. 28/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13145/05, tutte depositate il 28/02/05, del Giudice di Pace di GIULIANOVA;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/07 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, disattese in via preliminare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, per il rigetto nel merito dei ricorsi stessi.

Fatto-Diritto

1. Con quattro distinti ricorsi (R.G. nn. da 13142 a 13145/05), la Autocori s.r.l. ha impugnato per cassazione le sentenze da n. 28 a 31 del 28 febbraio 2005, con le quali il Giudice di Pace di Giulianova - in parziale accoglimento di altrettanti opposizioni proposte dalla DE.MA.CA. s.n.c. avverso i decreti ingiuntivi (dell'importo, rispettivamente, di Euro 825,70, Euro 902,80, Euro 985,60 ed Euro 984,00) emessi in favore di essa società ricorrente - ha confermato, nel merito, la condanna della medesima opponente al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa revoca, però, dei decreti opposti - dichiarati nulli, in condivisione della tesi della DE.MA.CA., per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della società opposta aver chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata, ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo per la totalità del preteso credito - ed ha compensato, quindi, le spese di lite, in ragione appunto della reciproca soccombenza.

Con i due motivi, di cui si compone ciascuno dei quattro riferiti ricorsi la Autocori, rispettivamente, denuncia ora violazioni di legge (artt. 1175, 1374, 1181 c.c.; art. 633 c.p.c.) e vizi di motivazione, sostenendo che il G. di P. abbia, in primo luogo, errato, in linea di principio, con il ritenere contraria a correttezza e buona fede la parcellizzazione in plurime e distinte domande di un unico credito pecuniario; ed abbia altresì, in fatto, poi del pari errato nel non rilevare che, nella specie, non si trattava comunque di un unico credito ma di crediti distinti e diversi per ciascuna fattura posta a base delle istanze monitorie.

Resiste in tutti i giudizi, la DE.MA.CA., in ciascuno preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso avverso, sul rilievo che, alla domanda azionata in sede monitoria dalla Autocori s.r.l., si sarebbe aggiunta quella risarcitoria da essa proposta, con superamento, quindi, del limite di valore delle controversie entro il quale soltanto sarebbe possibile ricorrere direttamente per cassazione.

Con ordinanza interlocutoria 21 maggio 2007 della Sezione Terza, i quattro giudizi, previa loro riunione, sono stati rimessi al Primo Presidente che li ha quindi assegnati a queste Sezioni Unite, per risolvere la questione di massima - sottesa al primo motivo dei ricorsi, e ritenuta comunque di particolare importanza - "se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l'adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perchè fondata sullo stesso supporto".

2. Per la sua natura pregiudiziale, va, però, esaminata preliminarmente la formulata eccezione di inammissibilità dei ricorsi.

La quale non è però fondata.

E ciò per l'assorbente considerazione che l'istanza risarcitoria, formulata dalla DEMACA nei giudizi a quibus in ragione della dedotta "malafede processuale" ravvisata nel frazionamento del credito operato, da controparte, non è altrimenti configurabile che come domanda di condanna dell'avversario per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per cui attiene, propriamente ed esclusivamente, al profilo del regolamento delle spese processuali e non incide, quindi, sul valore della controversia che resta perciò contenuto, in ciascuno dei su riferiti giudizi, nel limite di valore entro il quale il G. di P. decide (ex art. 113 c.p.c.) secondo equità, con conseguente diretta ricorribilità, appunto, delle correlative decisioni, direttamente in Cassazione.

3. Può quindi passarsi all'esame della questione di massima devoluta a queste Sezioni Unite.

La quale, qui, per altro, rileva unicamente con riguardo alla pronuncia del G. di P. sulle spese - per il profilo della loro mancata attribuzione alla Autocori, per sua parziale soccombenza - e non anche alla statuizione di accoglimento, e di presupposta ammissibilità dell'esame, delle domande di pagamento frazionato del credito, in ordine alla quale non è stata proposta impugnazione incidentale da parte dell'odierna resistente.

4. Con la sentenza n. 108 del 2000, in sede di composizione di precedente contrasto, queste Sezioni Unite si sono, per altro, già pronunziate, in senso affermativo, sul tema della frazionalità della tutela giudiziaria del credito. Ritenendo, in quella occasione, "ammissibile la domanda giudiziale

con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni".

5. Nel rimeditare questa soluzione - come sollecitato con la su riferita ordinanza di rimessione - il Collegio ritiene ora però di non poterla mantenere ferma, in un quadro normativo nel frattempo evolutosi nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede - siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. - sia in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost..

In relazione al quale si impone una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della "ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustizia" del "processo", inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi.

5/1. Per il primo profilo, viene in rilievo l'ormai acquisita consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale (cfr., sull'emersione di questa linea di indirizzo, Cass. sez. 1^a n. 3775/94; Id. n. 10511/99; Sez. un. 18128/2005).

Se, infatti, si è pervenuti, in questa prospettiva, ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (cfr., in particolare, nn. 3775/94 e 10511/99 citt.), a maggior ragione deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (cfr. Sez. 3^a n. 13345/06) e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore.

Il che, però, ` quanto, appunto, accadrebbe in caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito. Della quale non può escludersi la incidenza, in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo come propriamente nel caso esaminato dalla citata Sez. un. n. 108/00 cit., in cui la richiesta di pagamento per frazione era finalizzata ad adire un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell'intero credito, sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie, come nel caso dei processi a quibus.

Non rilevando in contrario che il frazionamento del credito, come in precedenza affermato, possa rispondere ad un interesse non necessariamente emulativo del creditore (come quello appunto di adire un giudice inferiore, più celere nella soluzione delle controversie, confidando nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito), poichè - a parte la pertinenza di tale considerazione alla sola ipotesi (di cui alla sentenza 108/00) del frazionamento non contestuale - è decisivo il rilievo che resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore.

Ad evitare la quale neppure è persuasiva, infine, la considerazione che "il debitore potrebbe ricorrere alla messa in mora del creditore, offrendo l'intera somma", non essendo tale soluzione praticabile ove, come possibile, il debitore non ritenga di essere tale.

5/2. Oltre a violare, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede, la disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso.

Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto.

Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all'evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto.

Mentre l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., della "ragionevole durata del processo", per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.

5/3. L'esaminato primo motivo del ricorso va quindi respinto, enunciandosi, in ordine alla questione di massima ad esso sotteso, il principio (con il quale risulta in linea la sentenza impugnata) per cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.

6. A sua volta inammissibile, per difetto di autosufficienza, è il residuo secondo mezzo del ricorso, nel quale nessuna indicazione è fornita in ordine alle fonti pretesamente "distinte" dei crediti che si assumono azionati con i decreti di che trattasi.

7. Il ricorso va integralmente pertanto respinto.

8. L'esistenza di un difforme orientamento giurisprudenziale in ordine alla questione principale dibattuta nel presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese correlative tra le parti.

P.Q.M

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007

Cassazione civile , sez. un., 10 aprile 2000, n. 108

In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Raffaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NUOVA REGALSPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro -
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANDOMENICO
ROMAGNOSI 1-B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SALIVA, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LEONE, giusta
delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DE GREGORIO SERGIO;

- intimato -

e sul 2 ricorso n 09843-96 proposto da:

DE GREGORIO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CUCCIA,
rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO CUOMO, giusta delega a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

NUOVA REGALSPORT S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 41-95 del Giudice conciliatore di NAPOLI,
depositata il 15-05-95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05-11-99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso al conciliatore di Napoli, depositato il 16 luglio 1992, la s.r.l. Nuova Regalsport deduceva di essere creditrice, nei confronti di Sergio De Gregorio dell'importo di L 1.200.000 in

virtù di merce fornita, precisando di chiedere unicamente il pagamento della somma di 1.000.000, riservando di agire per il residuo.

Il conciliatore, con decreto ingiuntivo, ingiungeva al De Gregorio il pagamento della somma di L. 1.000.000, oltre interessi legali e spese del procedimento.

Avverso questo decreto, l'ingiunto proponeva opposizione deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e l'inesistenza del credito.

Con sentenza depositata il 15 maggio 1995, previa acquisizione di prove e testimonianze, il giudice adito dichiarava improponibile la domanda e, per l'effetto, revocava il decreto opposto.

A sostegno della pronuncia il conciliatore osservava che poiché la res in iudicium deducta è data dalla causa petendi e dal petitum risultava palese che quando, come nella specie, la causa petendi è indivisibile in ragione della unicità del rapporto contrattuale di base, una parcellizzazione del petitum risultava preclusa per il divieto del ne bis in idem.

Avverso questa sentenza la s.r.l. Nuova Regalsport ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 1 luglio 1996, sulla base di un unico complesso motivo, cui resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionata il De Gregorio.

Il ricorso, inizialmente assegnato alla II sezione civile, è stato rimesso a queste S.U., dal Primo Presidente, per la composizione del contrasto di giurisprudenza, verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici, sulla questione della ammissibilità o meno della frazionabilità in una pluralità di giudizi di una pretesa relativa ad un unico diritto di credito pecuniario.

Diritto

1. - Va, pregiudizialmente, disposta la riunione al ricorso principale del ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. - L'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente è infondata.

Il periodo di sospensione dei termini feriali, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 ha la durata, non di 45 giorni, come sostenuto dal controricorrente, ma di 46 giorni, calcolati ex numeratione dierum (Cass. 24 marzo 1998 n. 3112), con la conseguenza che il ricorso per cassazione, in quanto proposto avverso una decisione è da ritenere tempestivo, in presenza di una decisione pubblicata il 15 maggio 1995 e non notificata, con atto notificato il 1 luglio 1996, considerato che il 30 giugno 1996, data di scadenza dell'anno maggiorato dei 46 giorni per la sospensione, coincideva con una domenica e ciò rende operante la proroga al primo giorno seguente non festivo (art. 155, comma 4, c.p.c.). 3. - Parimenti infondata è l'eccezione di carenza della procura speciale prevista dall'art. 365 c.p.c., per fare la stessa riferimento ad ogni stato e grado del giudizio comprese le fasi di eventuale opposizione, senza alcun accenno al giudizio di legittimità.

Al fine del suo rigetto è sufficiente il richiamo al principio enunciato da queste S.U., in sede di composizione di contrasto sul punto, e per il quale "nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto ricorso all'uso di timbri predisposti per altre evenienze o per poter essere impiegati in ogni circostanza - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.) di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c." (Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178, seguita, peraltro, dalla maggioranza della giurisprudenza successiva, fra la quale, ex plurimis, Cass. 1 aprile 1997 n. 2842; Cass. 18 settembre 1997 n. 9287; Cass. 11 marzo 1998 n. 2676; Cass. 3 aprile 1998 n. 3422 e 3425; Cass. 18 aprile 1998 n. 3981; Cass. 15 settembre 1998 n. 9175).

È vero che varie pronunce hanno sostenuto, in ipotesi quali quella in esame, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 15 marzo 1996 n. 2164; Cass. 13 giugno 1996 n. 5433; Cass. 28 marzo 1997 n. 2791;

Cass. 15 maggio 1997 n. 4281; Cass. 10 dicembre 1997 n. 12477), ma il Collegio ritiene di dovere aderire alla precedente giurisprudenza, non avendo le decisioni da ultimo richiamate addotto argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati e disattesi. 4. - È, infine, infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per la non ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. della decisione, attesa la natura equitativa del giudizio del conciliatore.

Al fine del rigetto di questa eccezione è sufficiente rilevare che con il ricorso si deduce violazione di norme processuali, in relazione alla quale è sempre ammissibile il ricorso per cassazione (per analoghe affermazioni per quanto attiene al ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, Cass. 15 ottobre 1999 n. 717-SU). 5. - Con il ricorso, con il quale si lamenta violazione degli art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1181, 1316 e 2909 c.c. e 14, 34, 112, 113, 115, 116 e 38 c.p.c., la società ricorrente deduce due profili di censura e, precisamente, la non rilevabilità d'ufficio della improponibilità della domanda e l'erroneità dell'affermata inammissibilità della domanda per indivisibilità della causa petendi e per violazione del ne bis in idem.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 5.1. - La deduzione di non rilevabilità d'ufficio della improponibilità della domanda è infondata.

L'improponibilità di una domanda giudiziale integra una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, onde il giudice tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l'azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo (Cass. 13 aprile 1994 n. 3432). 5.2. - Passando all'esame del secondo profilo è da rilevare che sullo stesso si è verificato un contrasto di giurisprudenza nell'ambito delle sezioni semplici.

La questione, differentemente risolta, e che si presenta anche nella controversia in esame, è quella della legittimità o meno del comportamento del creditore il quale, in presenza di un credito inadempito di un determinato ammontare, ne chiedi il pagamento di una sola frazione, adendo il giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell'intero credito.

Con un primo indirizzo, alla questione si è data risposta negativa sulla base del rilievo che la clausola generale di buona fede e di correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.) - operante anche nella fase patologica con seguente al mancato o inesatto adempimento - impedisce di considerare legittimo il comportamento del creditore che, attraverso una anomala tecnica di frazionamento nel tempo delle azioni giudiziarie, prolunghi arbitrariamente, concretando un vero e proprio abuso del diritto, il vincolo coattivo cui deve sottostare il debitore, con pregiudizio per quest'ultimo, non giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile e meritevole di tutela del creditore (Cass. 8 agosto 1997 n. 6900; Cass. 8 agosto 1997 n. 7400;

Cass. 14 novembre 1997 n. 11271).

Con un secondo indirizzo, invece, si è ritenuta la legittimità di questo comportamento osservando che il creditore ha la facoltà di chiedere, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione alla identica facoltà di accettarlo, riconosciutagli dall'art. 1181 c.c., mentre il pericolo di un aggravio di spese per il debitore, esposto ad una pluralità di decreti ingiuntivi nel caso di parcellizzazione del credito è dal medesimo ovviabile o mettendo in mora il creditore, offrendogli l'adempimento dell'intero, o chiedendo l'accertamento negativo di esso (Cass. 15 aprile 1998 n. 3814; Cass. 19 ottobre 1998 n. 10326; Cass. 5 novembre 1998 n. 11114;

Cass. 9 novembre 1998 n. 11265).

Ritiene il Collegio che il contrasto vada composto privilegiando il secondo degli enunciati indirizzi sulla base delle osservazioni che seguono, con conseguente accoglimento del profilo di censura dedotto.

Per giungere alla conclusione dell'inammissibilità della parcellizzazione di un'unica pretesa creditoria in più decreti ingiuntivi sono stati invocati una serie di argomenti, anche fra loro confliggenti.

Si è in proposito fatto riferimento:

- all'interesse del creditore, alla sua riconoscibilità, nonché alla sua meritevolezza, quali criteri guida per il giudice in una indagine che abbia come oggetto l'ammissibilità di una modifica, attraverso lo strumento processuale, delle modalità di adempimento delle prestazioni pattizamente pattuite, ovvero delle modalità normativamente introdotte per l'adempimento coattivo di una obbligazione contrattuale rimasta insoddisfatta (Cass. 23 luglio 1997 n. 6900);

- all'art. 1453 c.c. per il quale l'avente diritto, in caso di inadempimento, può optare o per la risoluzione del contratto o per l'adempimento in via coattiva di quella specifica, esatta prestazione, oggetto della propria aspettativa contrattuale, utilizzando il rimedio apprestato dall'ordinamento per soddisfare l'interesse primario all'esecuzione o alla attuazione integrale del contratto nei termini globalmente convenuti (Cass. 23 luglio 1997 n. 6900);

- ai principi generali dell'ordinamento, i quali prescrivono, per il debitore e il creditore, il comportamento secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e l'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e importano che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, nascente da un unico rapporto, vada richiesto ed assolto in unica soluzione, non essendo consentito in linea generale mutare in fase di esecuzione i termini e le modalità di una obbligazione come pattuiti alla conclusione del contratto (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400), in quanto il criterio della buona fede può soccorrere impedendo una perniciosa modifica degli originari termini contrattuali del rapporto che abbia come conseguenza l'arrecare pregiudizio al debitore, non giustificato da un corrispondente vantaggio, meritevole di tutela, per il creditore (Cass. 23 luglio 1997 n. 6900);

- al diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale (art. 1181 c.c.), come enunciazione di un principio generale, salva la possibilità - per la tutela di interessi del creditore stesso - di una pronuncia parziale sul merito (art. 277 c.p.c.) e di una condanna ad una provvisoria (art. 278 c.p.c.) (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400; ma tali argomenti vengono disattesi da Cass. 23 luglio 1997 n. 6900, la quale rileva che la fattispecie prospettata non trova riscontro in alcuna specifica norma del codice civile e di procedura civile, con ciò disattendendo i richiami agli art. 1181 c.c. e 277 e 278 c.p.c.);

- alla non riconoscibilità di un interesse del creditore, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, configurandosi la frammentazione come espediente processuale per ottenere, attraverso il frazionamento della pretesa in più decreti ingiuntivi e la mancata opposizione a taluni di essi, un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400);

- al vizio di eccesso di potere che qualifica il comportamento del creditore che si avvalga di tale espediente processuale (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400). osserva il Collegio che - pur apprezzandosi lo sforzo interpretativo compiuto dai giudici che hanno negato l'ammissibilità della parcellizzazione dell'unico credito pecuniario in più domande da proporsi innanzi ad un giudice diverso, ed inferiore, rispetto a quello avente competenza a conoscere dell'intero credito - questi argomenti non sono persuasivi.

Va innanzitutto rilevato che, in mancanza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, non è consentito all'interprete affermare l'inammissibilità di una domanda giudiziale per il fatto che la stessa riguarda solo una parte dell'unico credito vantato.

In realtà ` da dire che la normativa invocata non contiene alcun appiglio per giungere a tale inammissibilità:

- non l'art. 1181 c.c., che anzi, nel riconoscere il diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale, non esclude il potere dello stesso di accettarlo e, quindi, di richiederlo, anche giudizialmente;

- non l'art. 1453 c.c. che, incidendo sul contratto nella sua interezza, nessun argomento reca alla tesi in discussione: la possibilità di opzione del creditore fra risoluzione e adempimento nulla dice sulla possibilità di quest'ultimo di richiedere un adempimento parziale;

- non gli art. 277, comma 2, e 278, comma 2, c.p.c., che, per la tutela degli interessi del creditore consentono, in vario modo, in presenza di domande più ampie proposte, di limitare la pronuncia a parte delle stesse o di condannare il debitore al pagamento di una provvisionale e che non trovano applicazione quando la domanda sia stata inizialmente proposta con un contenuto più ridotto.

Nè la soluzione contestata trova supporto nel richiamo a principi quali quelli di correttezza e di buona fede.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la prima violazione degli anzidetti principi è stata compiuta, in via di ipotesi, dal debitore il quale è inadempiente alla sua obbligazione.

Nè può seguirsi il ragionamento sillogistico che - partendo dalla premessa maggiore, della necessità per il giudice, nel giudicare della ammissibilità di una domanda, di indagare sull'interesse del creditore alla domanda come formulata, sulla riconoscibilità di tale interesse e sulla sua meritevolezza e dalla premessa minore, per la quale in mancanza di tale interesse la domanda è inammissibile - giunge alla conclusione che la parcellizzazione della domanda è inammissibile perché non risponde all'interesse del creditore.

A prescindere da qualsiasi indagine sulla sussistenza delle premesse sulle quali il sillogismo riposa, quella che è inaccettabile è la conclusione che dalle stesse è stata tratta e cioè la insussistenza dell'interesse del creditore, semplicemente ipotizzata e non dimostrata, senza tenere presente che - in considerazione dei notevoli costi e della durata dei processi - il ricorrere ad un giudice inferiore, più celere nella definizione delle controversie e innanzi al quale la lite costa di meno, anche se la sua conclusione non è interamente soddisfattiva della pretesa, risponde all'interesse del creditore, il quale, attraverso questo mezzo, può sperare nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito ed, eventualmente, nell'accertamento - ove possibile ed in funzione del concreto svolgersi del giudizio - con effetto di giudicato, della sussistenza del rapporto da cui deriva il debito, con indubbio vantaggio per le ulteriori azioni e con la conseguenza che l'eventuale giudicato, di cui avvalersi negli altri giudizi, lungi dal costituire, come ritiene Cass. 8 agosto 1997 n. 7400, un espediente processuale, si presenterebbe come corretta utilizzazione degli strumenti che l'ordinamento appresta.

Nè maggiormente fondata è l'ulteriore argomentazione fondata sulla prospettazione di un debitore angariato da una serie successiva di ulteriori azioni, dal momento che quest'ultimo può, da un lato, provvedere a mettere in mora il creditore, offrendogli il pagamento dell'intera somma dovuta e, dall'altro, ove contesti nella sua interezza il proprio debito, può chiedere, con efficacia di giudicato, l'accertamento negativo circa il rapporto da cui si pretende sorto il debito, con devoluzione dell'intera controversia al giudice superiore ai sensi dell'art. 34 c.p.c.

Il paventare, poi, che la mancata opposizione ad alcuni dei decreti ingiuntivi ottenuti attraverso il frazionamento della pretesa in più domande, nel fornire al creditore un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione, espone il debitore a subirne gli effetti, non dimostra in alcun modo la fondatezza della tesi contestata, sia perché ` tutta da provare l'affermazione secondo cui il giudicato investe l'unitario rapporto, sia perché, ove tale conclusione fosse fondata, ciò deriverebbe da un comportamento inattivo del debitore nel fare valere le proprie ragioni e non da un preteso abuso del diritto commesso dal creditore.

A ciò bisogna poi aggiungere che la pronuncia d'inammissibilità della domanda è sanzione di ordine processuale che, per essere emessa, deve essere espressamente prevista o, comunque, ricavabile dal sistema; laddove, invece, la costante giurisprudenza di questa Corte è contraria, con riferimento ad altre fattispecie, alle conclusioni cui giungono le decisioni qui contestate ed esclude, anzi, che dal sistema si possano ricavare principi favorevoli alla inammissibilità della domanda c.d. parcellizzata.

Infatti:

- è ammissibile una richiesta di condanna generica limitata all'an debeat, con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum (Cass. 23 novembre 1995 n. 12103; Cass. 22 agosto 1997 n. 7888; Cass. 8 gennaio 1999 n. 85);

- in tema di ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, la richiesta di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. è proponibile anche in separato giudizio, successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sugli interessi legali per il medesimo ritardo, purché il creditore, nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno (Cass. 18 maggio 1995 n. 5453; Cass. 3 dicembre 1996 n. 10805);

- in ordine al risarcimento del danno da fatto illecito, è consentito al danneggiato di agire separatamente per il risarcimento di voci di danno diverse da quelle oggetto del primo giudizio, a condizione che il danneggiato abbia, in quest'ultimo, esplicitamente e chiaramente precisato di limitare la sua richiesta ad una parte del danno e di riservarsi di agire successivamente per il soddisfacimento di ulteriori ragioni di credito (Cass. 15 ottobre 1992 n.11322; Cass. 6 agosto 1997 n. 7275).

Concludendo, si deve, quindi, ritenere che è ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.

La decisione impugnata che è andata di contrario avviso deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, al giudice di pace di Napoli, il quale, nel decidere, farà applicazione dell'enunciato principio.

Il ricorso incidentale condizionato - con il quale si lamenta che il giudice conciliatore non ha reso la sentenza previa valutazione del merito della controversia alla luce delle acquisizioni probatorie agli atti - è assorbito, trattandosi di questioni da fare valere in sede di giudizio di rinvio.

Atteso il contrasto di giurisprudenza, ora composto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questa fase di giudizio;

P.Q.M

La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al giudice di pace di Napoli e compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 5 novembre 1999.